



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 7274

Rif.:

Allegati:

Roma, 12 dicembre 2006

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Alle Circoscrizioni doganali

Agli UTF

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di Staff

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (CEE) del 23 maggio 2005, n. 837.

Modalità di applicazione e istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche, per i regimi di transito e di esportazione abbinata a transito in procedura ordinaria di accertamento, e per la movimentazione delle merci pervenute per via aerea.

e, p.c.: Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
Via Pastrengo, 22
00187 - ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51
00162 - ROMA

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Via Mario Carucci, 131
00143 - ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 - ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
Piazza G. Gioacchino Belli, 2
00153 – ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 – ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62
00198 – ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 – ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
Via Postumia, 3
00198 – ROMA

All'Associazione Nazionale
Centri di Assistenza doganale
Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3
57100 – LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
Via Emilio Cornalia, 19
20124 – MILANO

All'Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
00193 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
00147 - ROMA

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
00187 - ROMA

All'Ente Nazionale Idrocarburi
Piazza E. Vanoni
20097 – SAN DONATO MILANESE

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
16122 - GENOVA

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 - MILANO

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
20149 - MILANO

All'Associazione Nazionale Commercio Estero
(A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

All'Assologistica
Via Emilio Cornalia, 19
20124 - MILANO

Alla Fedespedi
Via Emilio Cornalia, 19
20124 - MILANO

Alla Anaspedi
Via Londra, 7/9
20090 – SEGRATE

1) PREMESSA

Con il Regolamento (CEE) n.837/2005 del Consiglio del 23 maggio 2005 sono state modificate alcune disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (DAC) relative al transito comunitario, introducendo, in via generale, l'obbligo di presentazione delle relative dichiarazioni mediante un procedimento informatico (art. 353 Regolamento (CEE) n. 2454/93).

Ai sensi dell'art. 2, par.3, del predetto Regolamento n.837/2005, il termine ultimo per l'adeguamento alle nuove disposizioni procedurali è il 31 dicembre 2006. A decorrere, pertanto, **dal 1° gennaio 2007 non saranno più accettate dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito, in procedura ordinaria di accertamento, rese per iscritto.**

In tale obbligo **sono comprese** le dichiarazioni relative a movimentazioni di merci attualmente effettuate sulla base del documento di trasporto, **secondo la procedura del D.M. 28 gennaio 1994, n. 254.**

La presentazione di dichiarazioni, relative ai regimi in oggetto, rese per iscritto sul formulario DAU sarà ammessa, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 del più volte citato Regolamento n. 837/2005, previa autorizzazione dell'ufficio di partenza, nei casi di:

- **mancato funzionamento del sistema informatico doganale o del sistema informatico utilizzato dall'obbligato principale, che è tenuto a darne notizia all'ufficio di partenza, indicando la durata prevista dell'interruzione con i relativi motivi;**
- **dichiarazioni relative a merci trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso al sistema informatico doganale .**

Con la presente circolare si impartiscono le disposizioni per la presentazione delle **dichiarazioni telematiche** di vincolo ai regimi in oggetto, per l'esecuzione degli adempimenti richiesti all'atto del controllo delle dichiarazioni e per lo svincolo delle merci, ed è altresì disciplinata la procedura per l'inoltro via terra, dagli spazi doganali ai luoghi di destinazione finale di **merci pervenute via aerea scortate da manifesto aereo (MMA), predisposto ed inviato con procedure informatizzate.**

2) DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare si definisce “dichiarazione telematica” una dichiarazione doganale presentata mediante l’invio di un file contenente un messaggio “B3”, al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione - firma digitale - (art. 61, lettera b del Regolamento (CEE) n. 2913/1992), secondo le modalità previste nel manuale per l’utente del servizio telematico, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, alla sezione Assistenza on-line.

3) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

La presentazione della dichiarazione telematica da parte degli **speditori costituisce adempimento all’obbligo, previsto dall’art. 353, par. 1, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 di presentazione, mediante un procedimento informatico, delle dichiarazioni riguardanti i regimi in oggetto.**

La presentazione della dichiarazione telematica **sostituisce la presentazione della relativa copia cartacea della dichiarazione per la convalida da parte dell’ufficio doganale.**

L’eliminazione della copia cartacea comporta che tutti i dati, le attestazioni o le eventuali altre annotazioni richieste da norme comunitarie e nazionali, in vigore al momento della presentazione della dichiarazione, devono essere **riportati nelle apposite caselle del tracciato del messaggio “B3”, utilizzando le codifiche in uso per la compilazione del DAU, ovvero in forma testuale, nei campi appositamente predisposti, laddove non esista una specifica codifica.**

Nel caso di operazioni per le quali si richiede il **pagamento di una restituzione** per i prodotti agricoli, **restano fermi gli adempimenti di cui all’art. 5, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/99** e, pertanto, l’ufficio doganale competente dovrà essere informato dell’effettuazione della spedizione **almeno 24 ore prima** dell’inizio delle operazioni di carico e la presentazione della dichiarazione telematica dovrà avvenire prima che tali operazioni abbiano inizio.

4) REGISTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione telematica si considera accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell'Agenzia delle Dogane (art. 222, paragrafo 2 del Regolamento (CEE) n.2454/93).

Il sistema, che **entro il termine previsto dal predetto manuale per l'utente per il servizio telematico invia in risposta un messaggio**, fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni inviate con uno stesso file:

- **gli estremi dell'iscrizione sul registro meccanografico "1", "2" o "3"**, a seconda del regime doganale richiesto, se trattasi di dichiarazione di esportazione abbinata a transito, ovvero nel registro meccanografico "8" se trattasi di dichiarazione di solo transito;
- **il Movement Reference Number (MRN);**
- **i dati relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati** nella dichiarazione;
- **l'ammontare residuo della garanzia (nel caso di utilizzo del Guarantee Reference Number - GRN -) .**

Il dichiarante provvede a **completare i dati della dichiarazione con:**

- a) **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
- b) **i dati contabili relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati** (casella B del DAU);
- c) **l'attestazione: "Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, del Regolamento CEE n. 2454/93"** (casella D del DAU);

e, se trattasi di dichiarazione di **esportazione abbinata a transito** procede alla **stampa della copia dell'esemplare 3 del DAU che scorterà le merci** (art. 223 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 e, ove ricorra il caso, degli esemplari 3a o 3b.

5) MODALITA' DI STAMPA DELLE DICHIARAZIONI

Gli esemplari del DAU eventualmente richiesti (3, 3a e 3b) possono essere prodotti dal dichiarante direttamente con mezzi informatici su carta vergine (art. 205, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 2454/93), a condizione che vengano soddisfatti (allegato 37, Titolo I, lettera A del sopra citato Regolamento) tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari, previsti dalla vigente normativa comunitaria, ad eccezione del colore della stampa, dell'impiego dei caratteri corsivi e della stampa del fondo delle caselle.

6) ADEMPIMENTI DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE

Dopo l'arrivo delle merci negli spazi doganali, o a seguito di richiesta di compimento dell'operazione fuori del circuito doganale, l'obbligato principale, o un suo rappresentante, presenta all'ufficio di partenza la documentazione a sostegno della spedizione identificata dal Movement Reference Number (MRN) ottenuto in risposta dal sistema e, nel caso di dichiarazione di esportazione/riesportazione abbinata a transito, la copia dell'esemplare 3 del DAU, secondo quanto previsto dall'art. 219 del Regolamento (CEE) n. 2454/93.

7) ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA

L'ufficio doganale di partenza effettua le operazioni connesse al rilascio del movimento sul sistema S.TRA.D.A. e procede, altresì, all'effettuazione del controllo richiesto dal sistema, alla registrazione delle eventuali rettifiche ed all'inserimento a sistema dell'esito del controllo eseguito.

8) RILASCIO DEL MOVIMENTO

Attraverso le apposite funzioni del sistema S.TRA.D.A. l'addetto all'ufficio doganale di partenza procede **al rilascio del movimento ed alla stampa del D.A.T (Documento di Accompagnamento Transito), sul quale appone il timbro dell'ufficio e la propria firma, e lo consegna all'obbligato principale o al suo rappresentante, che può dar corso alla spedizione.**

Nel caso in cui si tratti di una operazione di **esportazione abbinata a transito** procede inoltre ad **annotare sull'esemplare 3 (casella D del DAU) la selezione della tipologia di controllo esitata dal sistema, la tipologia di**

controllo effettuata ed il codice di svincolo attribuito dal sistema e vi appone il timbro dell'ufficio e la propria firma.

9) RETTIFICA E ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI SU ISTANZA DI PARTE

Eventuali richieste di rettifica della dichiarazione, da parte del dichiarante, possono essere inoltrate all'ufficio doganale competente solo dopo l'accettazione da parte del sistema della dichiarazione telematica. Tuttavia, come stabilito dall'art. 65 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, **nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'ufficio di partenza ha già comunicato all'obbligato principale o al suo rappresentante l'intenzione di procedere al controllo delle merci, oppure ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date o ha autorizzato lo svincolo delle merci**

Parimenti, nei casi previsti dall'art. 66, primo comma, del predetto Regolamento CEE n. 2913/92, l'obbligato principale, o il suo rappresentante, può inoltrare richiesta di annullamento della dichiarazione all'ufficio doganale competente dopo l'accettazione della dichiarazione da parte del sistema, purché lo stesso non abbia già selezionato l'operazione per il controllo delle merci o, comunque, non abbia comunicato al dichiarante di voler procedere alla verifica. In tali casi l'annullamento della dichiarazione può essere effettuato soltanto dopo lo svolgimento del controllo.

10) INOLTRO VIA TERRA, DAGLI SPAZI DOGANALI AEROPORTUALI AI LUOGHI DI DESTINAZIONE FINALE, DI MERCI PERVENUTE VIA AEREA SCORTATE DA MANIFESTO AEREO (MMA) PREDISPOSTO ED INVIATO CON PROCEDURE INFORMATIZZATE

10.1. Per quanto riguarda, in particolare, la movimentazione delle merci dagli spazi doganali aeroportuali ai luoghi di destinazione finale, si dispone l'utilizzo della seguente procedura che risponde agli interessi di tutela erariale comunitaria e nazionale e introduce significative semplificazioni per gli operatori del settore (es. **corrieri aerei**).

La procedura in questione si applica dall'1.1.2007 alle spedizioni via aerea, laddove ricorrano, **congiuntamente**, i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi.

Requisiti oggettivi

- a) **merci trasportate per via aerea scortate da MMA (Manifesto Merci Arrivate), LTA (Lettera di Vettura Aerea) e relative sottopolizze predisposte ed inviate all'aeroporto di destino;**
- b) **rispondenza dei dati del manifesto a quelli previsti dall'appendice "tracciati record" al manuale per l'utente relativo allo scambio elettronico dei dati.** Per le modalità di inoltro si fa rinvio a quanto già precisato nel citato manuale.

Requisiti soggettivi

- c) **status di vettore ;**
- d) **coincidenza nello stesso soggetto della condizione di mittente e di destinatario della medesima spedizione ;**
- e) **titolarità di un deposito doganale tipo C**, nel cui ambito il vettore sia in possesso di **un'autorizzazione alle procedure di domiciliazione**, comprensiva della custodia temporanea di cui all'art. 51 del Reg.to (CE) del Consiglio 2913/92. In proposito, si precisa che l'utilizzazione della presente procedura costituisce la motivazione economica di cui all'art. 100 – paragrafo 2 del Reg.to (CE) 2913/92 ai fini dell'autorizzazione alla titolarità di un deposito doganale di tipo C;
- f) **prestazione di una specifica, idonea garanzia commisurata al volume annuo di movimentazione delle merci.**

Va da sé che la mancanza di uno dei sopraindicati requisiti oggettivi o soggettivi, comporterà l'impossibilità dell'utilizzo della presente procedura; si farà, pertanto, ricorso nell'evenienza alla **normale procedura di transito comunitario NCTS** di cui ai punti precedenti.

10.2. Modalità procedurali

Si precisano, di seguito, le modalità procedurali da adottare per le specifiche operazioni in esame.

10.2.1. Il **vettore presenta anticipatamente** alla spedizione aerea alla dogana aeroportuale di arrivo competente, in via telematica , il **MMA** contenente i dati di cui al precedente punto 10.1. b.

10.2.2. A fronte di tale invio, il sistema informatico doganale genera, ai fini dell'iscrizione delle partite di merci nel magazzino di temporanea custodia, le **corrispondenti partite A/3** secondo quanto previsto dall'appendice "tracciati record" al manuale per l'utente. Qualora vi sia un'**interruzione del sistema informatico** (doganale e/o dell'operatore) si procede **all'iscrizione delle partite di merci con l'analogha procedura basata sulla presentazione del MMA cartaceo.**

10.2.3. All'atto dell'arrivo delle merci il **vettore – nelle more dell' utilizzo della firma digitale del manifesto – presenta quest'ultimo documento in dogana in forma cartacea.** Potrà essere consegnato anche un estratto del manifesto medesimo (riportante, almeno, il numero di registrazione sul sistema ed i dati riepilogativi della spedizione) in quanto **l'operatore – ai sensi della circolare n. 333/D del 27/12/1995 – si impegna a riconoscere piena validità giuridica alle dichiarazioni doganali ed agli elenchi presentati tramite EDI, quali risultano dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con l'osservanza delle prescritte modalità.**

Gli uffici doganali **devono, comunque, controllare anche a campione o sulla base di analisi dei rischi locale, la coerenza dei dati immessi a sistema con quelli del manifesto cartaceo o del suo estratto.**

10.2.4. Il MMA costituisce il **preavviso di cui al disciplinare di servizio per le procedure domiciliate autorizzate all'operatore ai sensi di quanto previsto dal D.M. 11 dicembre 1992, n. 548 (art. 9, comma 2, lett. a).** Si richiamano, in proposito, le **disposizioni recate dalla risoluzione 1/D del 17.3.2003 per quanto riguarda, in particolare, gli elementi relativi alla descrizione delle merci.** Dopo la presentazione della copia cartacea del manifesto, la merce assume lo stato di

merce depositata in A/3 e da tale momento il vettore diventa pienamente responsabile nei confronti della dogana delle eventuali differenze non giustificate configurandosi, pertanto, l'assunzione anticipata di responsabilità da parte dell'operatore stesso.

10.2.5. L'ufficio doganale aeroportuale presso cui è stato presentato il manifesto, prima dell'assunzione delle merci in A/3 provvede, sulla base dell'analisi dei rischi locale ed in relazione agli elementi indicati nel manifesto/preavviso, a **selezionare sull'apposita maschera del sistema informatico doganale (AIDA) le merci da sottoporre a controllo producendo un'apposita lista**; tale lista è **trasmessa al vettore** (al momento dell'arrivo dell'aereo, secondo modalità da concordare in sede locale) **che provvede a sua volta a mettere a disposizione della dogana le merci selezionate per il controllo.**

10.2.6. Il vettore trasferisce le merci iscritte in A/3 con la scorta di una copia vidimata dalla dogana del MMA o di un suo estratto (che ha rilevanza solo ai fini del trasporto) fino al proprio magazzino di destinazione finale (il cui codice è stato indicato nel MMA), ove provvede alla loro deconsolidazione e spunta, introducendole nel contempo nel deposito di temporanea custodia e osservando le disposizioni di cui all'art. 266 del Regolamento (CE) n. 2454/93. **I contenitori o gli automezzi contenenti le merci in parola sono opportunamente piombati dal vettore con propri sigilli per il cui utilizzo è richiesta una preventiva autorizzazione alla dogana, in analogia a quanto previsto dall'art. 372 del Regolamento 2454/93.**

10.2.7. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, **il velivolo atterri in un aeroporto diverso da quello previsto**, sulla base di apposita comunicazione del vettore, **la dogana dell'aeroporto di arrivo originariamente previsto comunica a quella di effettivo arrivo dell'aeromobile il numero del manifesto presentato, peraltro, già disponibile sul sistema AIDA.** Quest'ultima dogana, a sua volta, provvede alla stampa dei dati riepilogativi del manifesto, una cui copia – opportunamente timbrata – è consegnata all'operatore ai fini dell'adozione della presente procedura. Ferma restando la competenza della dogana di effettivo arrivo

dell'aeromobile di effettuare i controlli ritenuti necessari, si applica quanto previsto al precedente punto 10.2.4.

10.2.8. Nel caso di **discrepanze accertate** tra le merci iscritte a manifesto e quelle effettivamente pervenute nel magazzino, **l'operatore informa immediatamente di tale differenza la dogana competente sull'aeroporto di arrivo e quella competente sul magazzino di destinazione. Le differenze si presumono immesse in consumo nello Stato;** sarà cura del vettore fornire eventuale prova contraria all'ufficio doganale di destino, dando idonea giustificazione dell'ammanto e chiarendo l'effettiva destinazione delle merci, ovvero, in via più generale, i motivi delle differenze riscontrate. Nella fattispecie, restano applicabili le disposizioni diramate dall'ex Dipartimento delle Dogane con la nota prot. n. 580/3481/2/IX del 29 aprile 1993 anche ai fini della rettifica dei dati del MMA.

10.2.9. Qualora non siano state riscontrate differenze, le merci assunte in temporanea custodia sono iscritte sui registri aziendali degli arrivi e da tale momento si applicano le disposizioni previste dalle pertinenti autorizzazioni alle procedure di domiciliazione.

11) DISPOSIZIONI FINALI

Gli operatori interessati sono invitati ad adeguare alle presenti direttive i propri sistemi informatici e a richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne fossero già in possesso, le credenziali per la firma digitale. Le informazioni al riguardo sono disponibili nella sezione Assistenza on-line del sito web dell'Agenzia.

Codeste Direzioni Regionali sono invitate a diramare le presenti istruzioni ai dipendenti uffici e, in ambito locale, alle categorie professionali del settore, adottando se del caso, eventuali misure integrative ritenute utili, tempestivamente comunicate alla scrivente. In particolare, per quanto riguarda la procedura descritta al punto 10, **sono invitate a predisporre - nell'ambito delle ordinarie procedure di controllo previste per le procedure domiciliate - un apposito piano di verifica.**

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente dell' Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2006.

Il Direttore dell' Area Centrale
Dr.ssa Cinzia BRICCA